



Liceo Statale “A. Manzoni” – Caserta

CEPM010008 – a.s. 2022-2025

**PROTOCOLLO OPERATIVO
PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
E
LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE**

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n.275, concernente il “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998 n.249, concernente il “Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola Secondaria”, integrato con il D.P.R. 235/07;

VISTA la legge 10 dicembre 1997 n.425, recante “Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009 n.122, concernente il “Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia”, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1 settembre 2008 n.137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008 n.169 “Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università”;

VISTO il decreto legislativo 15 aprile 2005 n.76 "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003 n. 53";

VISTA la legge 13 luglio 2015 n.107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

VISTO il decreto legislativo 15 aprile 2005 n.77, “Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003 n.53”, con le disposizioni sull’attuazione contenute nei commi da 33 a 43 della legge 107/2015;

VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005 n.226 e successive modificazioni, “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003 n.53”;

VISTA la legge 11 gennaio 2007 n.1, recante “Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n.89, relativo al Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008 n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133;

VISTA la legge 8 ottobre 2010 n.170, recante “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”;

VISTO il decreto legislativo 16 gennaio 2013 n.13, recante “Definizioni generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012 n. 92”;

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017 n.62, recante “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015 n.107”;



VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017 n.66, recante “Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità”, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015 n. 107”;

VISTO il decreto-legge 25 luglio 2018, n.91, recante “*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative*”, convertito nella legge 21 settembre 2018, n.108, che ha previsto il differimento all’1 settembre 2019 dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni riguardanti i requisiti di accesso all’esame di Stato;

VISTA la legge dell’8 agosto 1995 n.352, recante “Disposizioni urgenti concernenti l’abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione e l’attivazione dei relativi interventi di sostegno e di recupero”;

VISTO il decreto ministeriale del 22 maggio 2007 n.42, recante modalità di attribuzione del credito scolastico e di recupero dei debiti formativi nei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

VISTO il decreto ministeriale del 3 ottobre 2007 n.80, recante norme per il recupero dei debiti formativi entro la conclusione dell’anno scolastico;

VISTO il decreto ministeriale del 3 marzo 2009 n.26, concernente le certificazioni ed i relativi modelli da rilasciare in esito al superamento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado;

VISTO il Decreto ministeriale del 27 gennaio 2010 n. 9, con l’adozione del modello di certificazione dei livelli di competenza e degli apprendimenti raggiunti in obbligo di istruzione;

VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 92 del 2007, relativa al processo di valutazione e alle attività di recupero dei debiti scolastici negli istituti di istruzione secondaria di II grado;

VISTE le Linee guida del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 4 agosto 2009 con le quali vengono fornite indicazioni in materia di integrazione degli alunni disabili nella scuola;

VISTE le Linee Guida allegate al decreto ministeriale 12 luglio 2011 per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento e le indicazioni in esse contenute relativamente alla valutazione scolastica, periodica e finale;

VISTA la Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012, “Strumenti d’intervento per alunni disabili con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”;

VISTA la Guida operativa pubblicata dal MIUR nel gennaio 2016 per accompagnare la fase di avvio delle nuove modalità di realizzazione dell’alternanza scuola lavoro, contenute nella legge 107 del 2015;

VISTA la Circolare Ministeriale n. 20 del 4 marzo 2011, concernente la “Validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado”;

VISTA la Circolare Ministeriale n. 8 del 7 marzo 2013 e le indicazioni operative per l’attuazione della Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 relativa ai bisogni educativi speciali;

VISTA la Nota Ministeriale prot. n. 843 del 10 aprile 2013, relativa “Linee di indirizzo sulla mobilità studentesca internazionale individuale” nella quale viene fatto riferimento a tutta la normativa precedente su tale materia.

VISTA la Nota Ministeriale del 28 marzo 2017 con la quale sono stati pubblicati i chiarimenti interpretativi relativi all'alternanza scuola lavoro in risposta ai quesiti più frequenti pervenuti dalle Istituzioni scolastiche, dalle famiglie e dagli stakeholder della scuola;

VISTO il decreto ministeriale 769 del 26 novembre 2018, ivi il MIUR ha pubblicato i Quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento delle prove scritte nonché le griglie di valutazione per l'attribuzione dei punteggi per l'Esame di stato.

VISTO il decreto interministeriale del 3/11/2017 n.195 "Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola lavoro";

VISTA la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 2006/962/CE del 18 dicembre 2006 relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente;

VISTA la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/C111/01/CE del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF);

VISTE le Conclusioni del Consiglio UE dei Ministri dell'Istruzione del 15 febbraio 2013 su "Ripensare l'Istruzione: investire in competenze per risultati socio-economici migliori" in risposta alla Comunicazione della CE - IP/12/1233 20/11/2012;

VISTA la Dichiarazione congiunta della Commissione Europea, della Presidenza del Consiglio dei Ministri UE e delle parti sociali a livello europeo del 2 luglio 2013, relativa all' "Alleanza Europea per l'apprendistato" per la lotta alla disoccupazione giovanile e il miglioramento e la diffusione della pratica dell'apprendistato e dell'apprendimento basato sul lavoro ad ogni livello di istruzione e formazione;

VISTA la Raccomandazione del Consiglio dell' UE del 22 maggio 2018, relativa alle "Competenze chiave per l'apprendimento permanente" (testo rilevante ai fini del SEE) 2018/C 189/01;

VISTO il Regolamento di Istituto

IL COLLEGIO DEI DOCENTI

considerata la necessità di garantire omogeneità e congruenza ai processi di valutazione degli apprendimenti e ritenendo necessario che i Consigli di classe adottino modalità di valutazione e certificazione ispirate a criteri collegialmente definiti,

ADOPTA

il seguente protocollo inserito nel PTOF 2022/2025 per tutte le attività che riguardano la valutazione degli apprendimenti e la certificazione delle competenze degli studenti dell'Istituto. I Consigli di classe sono tenuti ad uniformare le proprie scelte ai criteri deliberati ed inseriti nel Protocollo adeguandoli alla specificità delle situazioni della classe ed individuali.

SOMMARIO

PREMESSA

1 La Valutazione

1.1 Scansione dei periodi didattici e valutativi

1.2 Criteri e strumenti

1.3 Giudizio valutativo⁶

1.4 Griglie di Valutazione⁷

1.5 Tabella valutativa per le discipline⁷

1.6 Tabella valutativa per Religione Cattolica e della Attività Alternativa ^{1.7}

Criteri per la sospensione del giudizio in una o più discipline⁸ 1.8 Criteri

per la non ammissione alla classe successiva o all'esame di stato ^{1.9}

Percorsi di recupero e saldo dei debiti formativi

1.10 Valutazione del comportamento

1.11 Indicatori del comportamento¹⁰

1.12 Tabella valutativa per il comportamento-tabella crediti

1.13 Valutazione delle competenze di ed. Civica - Competenze digitali

1.14 Validazione dell'anno scolastico

Validazione dell'anno scolastico in presenza di mobilità

internazionale 1.15 Valutazione delle competenze di PCTO

1.16 I soggetti coinvolti e i criteri per la valutazione degli apprendimenti

1.17 Valutazione degli studenti con Bisogni Educativi Speciali ^{1.18}

Studenti con cittadinanza non italiana

2 La Certificazione

2.1 Certificazione delle Competenze

2.2 Certificazione delle Competenze di PCTO lavoro

2.3 Esame di Stato²⁵

2.4 Prove standardizzate nazionali (INVALSI)

3 LIVELLO INFORMATIVO

3.1 Forme di comunicazione alle famiglie

4 ALLEGATI

Format Certificazione delle competenze dei percorsi di PCTO

Griglie disciplinari di valutazione

Griglia di valutazione Cambridge

1 La Valutazione

La valutazione si esplica in rapporto funzionale con l'attività di programmazione in quanto concorre ad adeguare il percorso didattico alle esigenze degli studenti e soprattutto a renderli consapevoli del proprio percorso di apprendimento, dei risultati raggiunti.

1.1 Scansione dei periodi didattici e valutativi

Il Collegio dei docenti ritiene che i periodi didattici debbano essere suddivisi in due Quadrimestri con scadenza al 31 gennaio per il primo e all'ultimo giorno di scuola nel mese di giugno per il secondo quadrimestre

Durante il primo Quadrimestre ci saranno momenti di verifica degli apprendimenti attraverso prove scritte e orali deliberate da ciascun Dipartimento. Tali momenti consentiranno di individuare tempestivamente lacune e difficoltà individuali, sulle quali agire con attività di recupero.

Alla verifica dei processi di apprendimento, seguono 15 giorni di recupero, approfondimento e potenziamento al termine del primo Quadrimestre con lo scopo di consentire agli studenti, per i quali si sono riscontrate difficoltà in itinere, il recupero di parti del programma necessarie alla prosecuzione efficace del lavoro scolastico.

Il periodo di recupero si svolge nel mese di febbraio, mentre le prove di recupero avverranno nei primi 10 giorni di marzo e ratificate nei consigli di marzo. Il Piano annuale delle attività indicherà la scansione degli appuntamenti per la valutazione con date precise

I debiti assegnati in sede di scrutinio finale sono recuperati durante la pausa estiva di sospensione delle lezioni attraverso attività di corsi di recupero e/o sportelli organizzati dalla scuola.

Le prove di verifica sono effettuate entro il termine dell'a.s. al quale il debito si riferisce. La

ratifica è deliberata dallo stesso Consiglio di classe che ha attribuito il debito.

La comunicazione alle famiglie è assicurata mediante i servizi informatici dell'Istituto.

1.2 Criteri e strumenti

Il Collegio dei docenti individua gli obiettivi di apprendimento e le competenze oggetto di certificazione nel biennio dell'obbligo e al termine del percorso formativo.

Il comportamento viene collegialmente valutato tenendo conto degli indicatori e dei livelli di competenza riportati nella griglia deliberata

Le competenze di Ed.Civica si riferiscono alle aree trasversali del progetto formativo, sono valutate nell'ambito delle discipline coinvolte e del comportamento,

Le competenze di PCTO sono valutate sulla base dei criteri e degli strumenti illustrati nel protocollo di seguito riportato

1.3 Giudizio valutativo

Di seguito si descrivono le diverse fasi che compongono il processo di valutazione, che sono individuate dal Collegio dei docenti come fondamentali nel processo di accertamento e di emissione del giudizio valutativo:

- Misurazione: è quella che il singolo docente compie sulle singole prove nella propria disciplina di insegnamento.

- Valutazione del docente: deriva dai risultati di prove di differente natura e da elementi legati alla sfera dello

sviluppo dell'autonomia e della responsabilità della persona.

- La valutazione complessiva del Consiglio di classe: è quella che l'insieme dei docenti effettua sui giudizi presentati dai singoli docenti in sede di scrutinio intermedio e finale.
- La certificazione: dichiara ciò che lo studente sa e sa fare ed è rilasciata alla fine del primo biennio e al termine dell'intero percorso di istruzione.

Gli indicatori annotati sul Registro Personale del docente saranno coerenti con gli indicatori della disciplina individuati nelle Programmazioni dei Dipartimenti, questo allo scopo di pervenire ad una misurazione delle abilità e delle conoscenze coerente con i percorsi formativi elaborati in sede di Istituto (P.T.O.F.).

Il tipo di prove da utilizzare per la misurazione è lasciato alla determinazione del docente. Sono considerate prove valide per la misurazione prove strutturate e semistrutturate, interrogazioni orali e scritte, prove scritte e pratiche, test di varia tipologia, simulazioni, lavori di gruppo, etc. È di fondamentale importanza che il giudizio valutativo scaturisca da una pluralità di differenti forme di prove di verifica, anche allo scopo di agevolare i diversi stili di apprendimento degli studenti.

Il numero minimo di misurazioni sufficienti ad elaborare un giudizio valutativo e le tipologie di prove per ciascun quadrimestre sono stabiliti su proposta dei singoli Dipartimenti disciplinari

La proposta di voto del docente riguarda la valutazione (ovvero attribuzione del valore simbolico) effettuata dal docente al termine dei periodi didattici.

Il docente, nell'esprimere la proposta di voto, non tiene conto solo delle misurazioni effettuate e annote sul proprio registro, ma anche dei seguenti criteri:

- sviluppo delle competenze rilevate all'inizio dell'a.s.(livelli di partenza);
- livello complessivo dello sviluppo trasversale dell'allievo;
- capacità di autoregolazione dei processi di apprendimento;
- costanza e produttività nella partecipazione all'attività didattica e all'ambiente di lavoro;
- capacità di autovalutazione;
- utilizzo delle conoscenze e delle abilità in contesti diversi da quelli nei quali sono appresi;
- competenze non formali, comunque, utilizzate dall'alunno in contesti formativi e di apprendimento.

LA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL CONSIGLIO DI CLASSE tiene conto delle proposte di voto dei singoli docenti e della valutazione collegiale dell'alunno effettuata da tutti i docenti, che compongono il Consiglio. I criteri in base ai quali il Consiglio di classe delibera il voto delle singole discipline (a. 79 del R.D. n. 635/25 e a. 193 del D.L.vo 297/94) sono:

- votazione proposta dal docente nella propria disciplina;
- grado di sviluppo complessivo delle competenze riferite al Profilo in uscita del biennio e del triennio.

1.4 Griglie di Valutazione

L'articolazione delle griglie di valutazione ha lo scopo di cogliere e contestualizzare aspetti diversi delle conoscenze e delle abilità acquisite dagli studenti.

1.5 Tabella valutativa per le discipline

In coerenza con quelli che sono le indicazioni normative e le finalità dei processi di valutazione, i livelli di attribuzione

dei voti, nelle singole discipline, sono quelli indicati nella seguente tabella.

VOTO	GIUDIZIO	INDICATORI
10	Eccellente	Analisi approfondita dei contenuti riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali Capacità autonoma di produzione
9	Ottimo	Lavori completi Profondità dell'esposizione Ampiezza di temi trattati Assenza di errori
8	Buono	Conoscenze approfondite Sicurezza di esposizione Assenza di errori concettuali
7	Discreto	Sicurezza nelle conoscenze e nelle applicazioni Presenza di qualche errore non determinante
6	Sufficiente	Acquisizione degli elementi essenziali Presenza di errori non determinanti
5	Mediocre	Conseguimento degli obiettivi minimi in modo parziale e frammentario Incapacità di procedere alla corretta applicazione delle conoscenze acquisite
4-3	insufficiente	Mancata acquisizione degli elementi essenziali e conseguente impossibilità di applicazione Presenza di gravi errori
2	scarso	Rifiuto di sostenere l'interrogazione

Per quanto riguarda gli strumenti della valutazione afferenti alle singole aree disciplinari si rimanda alle Griglie di valutazione pubblicate al sito come allegati al PTOF

1.6 Tabella valutativa per Religione Cattolica e della Attività Alternativa Di seguito la tabella per l'attribuzione dei livelli per la Religione Cattolica e per la materia alternativa (come da Diritto dell'Unione Europea).

1.7 Criteri per la sospensione del giudizio in una o più discipline

I Consigli di classe, a maggioranza, decidono di SOSPENDERE IL GIUDIZIO qualora allo scrutinio di giugno lo studente presenti insufficienze in non più di tre materie non gravi, sempre che il Consiglio rilevi nell'alunno la potenzialità di recuperare le lacune in tempi brevi.

Nell'assumere una decisione di promozione o meno, il Consiglio di classe tiene conto della qualità e del livello delle conoscenze, delle competenze e delle capacità, come risulta dall'insieme delle proposte di voto e dai giudizi che le sostengono.

1.8 Criteri per la non ammissione alla classe successiva o all'esame di stato. I Consigli di classe, a maggioranza, deliberano la non ammissione dello studente alla classe successiva, con criteri di giudizio relativi nelle classi I, III, o assoluti in classe II e IV, in presenza delle sotto elencate situazioni:

- presenza di lacune nelle discipline fondamentali (italiano, matematica, inglese, scienze) e nelle discipline di indirizzo (riferite ai diversi indirizzi dell'Istituto), tali da pregiudicare la possibilità di un autonomo recupero;
- presenza di un atteggiamento di persistente disinteresse e disimpegno, registrato in diversi contesti

educativi ed in relazione a diverse discipline;

- assenza di un adeguato livello di regolazione dei propri tempi di apprendimento, degli impegni scolastici e della partecipazione alle attività formative proposte dalla scuola;
- maturazione inadeguata al livello degli studi affrontato;
- possibilità di recuperare effettivamente le lacune evidenziate in sede di Consiglio di classe, attraverso la ripetenza dell'anno scolastico.

Alle famiglie verrà fornita adeguata comunicazione, soprattutto in caso di persistente scarso rendimento.

Gli studenti non sono ammessi a scrutinio nel caso di frequenza del monte ore personale dello studente inferiore ai 3/4 delle ore di tutte le discipline oggetto di valutazione periodiche e finali. Non si tiene inoltre conto delle assenze determinate dalla partecipazione ad attività programmate dalla scuola (ad esempio: attività di orientamento e attività sportive).

Inoltre, ai sensi dell'art. 14, co. 7 del D.P.R. 122/09, il Collegio dei Docenti ha stabilito che possono essere detratte dal suddetto limite, perché lo studente possa accedere allo Scrutinio Finale:

1. le assenze continuative e documentate, che siano dovute ad eventi specifici di malattia e/o infortuni; si ricorda che verranno prese in considerazione solo certificazioni prodotte da struttura pubblica ospedaliera o ASL al rientro di ciascun periodo di assenze e non potranno essere validate, in nessun caso, certificazioni prodotte alla fine dell'anno scolastico per periodi di assenze antecedenti;
2. le assenze dovute ad attività sportiva, purché siano documentate e l'attività sportiva in questione sia praticata presso federazioni riconosciute dal C.O.N.I. (alle quali deve essere dimostrata – tramite certificazione – l'appartenenza); si specifica, a riguardo, che non rientrano nel conteggio delle assenze quelle dovute alla pratica di attività sportiva in rappresentanza dell'Istituto.

Tali deroghe non hanno comunque valore integralmente vincolante in fase dell'indicato Scrutinio Finale, in quanto, oltre alla comprovata o meno, decurtabilità delle assenze di cui sopra, rimane elemento determinante la condizione che queste, comunque, "non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli Alunni interessati", come specificato nel comma 7 dell'art.14 del D.P.R.122/2009.

In ogni caso lo studente non può essere ammesso a scrutinio se i docenti del Consiglio non hanno sufficienti elementi di giudizio per poter esprimere una valutazione

1.9 Percorsi di recupero e saldo dei debiti formativi

Ai sensi dell'art. 4, co. 4 e co. 2, del D.P.R. 275/99 e dell'O.M. n° 92/07, il Collegio dei docenti decide di organizzare le attività finalizzate al recupero degli apprendimenti non conseguiti, come specificato nel PTOF.

1.10 Valutazione del comportamento

La valutazione del comportamento con voto inferiore a 6/10, in sede di scrutinio intermedio e finale, è deliberata dal Consiglio di classe in riferimento alla presenza di sanzioni disciplinari, che comportino l'allontanamento dalla comunità scolastica (sospensione) non oltre 15 gg per la casistica definita dalla normativa vigente e/o per frequenza irregolare

dei corsi ed assolvimento irregolare degli impegni di studio (art. 3, co. 1, D.P.R. 122/09).

La valutazione con voto inferiore a 6/10 comporta la non ammissione alla classe successiva; essa deve essere sempre adeguatamente motivata nel verbale del Consiglio di classe che la delibera, con riferimento a fatti e situazioni specifiche e comprovate.

Ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 122/09, questo Istituto, adotta le seguenti iniziative finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei comportamenti di prevenzione di atteggiamenti negativi e di coinvolgimento delle famiglie:

- firma del PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ, primi 15 gg di scuola;

- comunicazioni con le famiglie in relazione ad assenze, ritardi, esito degli apprendimenti, comportamenti inadeguati tenuti dagli studenti;
- finalità ed obiettivi strategici (inclusione, internazionalizzazione e orientamento) legati alla prevenzione del disagio e alla promozione di atteggiamenti corretti e rispettosi anche del benessere psicofisico dello studente;
- attivazione di sportelli di ascolto e supporto
- promozione della cultura della legalità e cittadinanza attiva.

1.11 Indicatori del comportamento

La valutazione del voto di condotta degli studenti, espressa in decimi, concorre alla valutazione complessiva dello studente e all'attribuzione dei crediti scolastici.

Esprime una sintesi di diversi indicatori, relativi alla partecipazione alla vita della classe e all'attività didattica, al rispetto delle norme, ambienti e persone, alla puntualità e precisione nel rispetto delle consegne. Il voto di condotta viene attribuito dal Consiglio di Classe in base ai seguenti indicatori:

- a) Rispetto della legalità e lealtà nei rapporti
- b) Regolarità nella frequenza e responsabilità
- c) Consegne e scadenze
- d) Interesse ed Impegno.

Sono considerate valutazioni positive della condotta i voti dal sei al dieci, anche se il sei segnala elementi negativi in riferimento agli indicatori descritti

1.13 Valutazione delle competenze di Ed. Civica (vedere griglia al sito)

1.14 Validazione dell'anno scolastico

Nella SS2° grado per l'accesso alla valutazione finale di ogni alunno è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, salvo motivate deroghe deliberate dal Collegio Docenti.

Il monte ore annuale è ottenuto moltiplicando per 33 il monte ore settimanale previsto per ogni indirizzo di studi e il limite massimo delle ore di assenza ammesso per la validità dell'anno scolastico è calcolato secondo la tabella seguente:

INDIRIZZO	MONTE ORE SETTIMANALE	MONTE ORE ANNUALE	ORE MASSIME DI ASSENZA
PER IL BIENNIO	27	891	223
PER IL TRIENNIO	30	990	248
LICEO SCIENTIFICO A POTENZIAMENTO SPORTIVO	1° BIENNIO - 29 2° BIENNIO - 33 5 ANNO - 30	1° BIENNIO - 957 2° BIENNIO - 1089 5 ANNO - 990	1° BIENNIO - 239 2° BIENNIO - 272 5 ANNO - 248
LICEO SCIENTIFICO BIOMEDICO	1° BIENNIO - 28	I biennio - 924	I biennio 231
LICEO CLASSICO	BIENNIO - 27 TRIENNIO - 31	BIENNIO - 891 TRIENNIO - 1023	BIENNIO - 223 TRIENNIO - 256

Nel caso di alunni con disabilità o bisogni educativi speciali si fa riferimento a quanto previsto nel PEI o nel PDP. Sono considerate ore di assenza:

- le entrate in ritardo di più di 15 minuti
- le uscite anticipate
- mancata frequenza o mancata partecipazione alle attività di ampliamento dell'offerta formativa in orario curricolare organizzate dalla scuola (viaggi di istruzione, visite guidate, uscite didattiche per spettacoli teatrali, premiazioni, feste di fine anno, manifestazioni sportive, ...);

Sono considerate ore di presenza:

- le entrate posticipate e le uscite anticipate, nonché i giorni di chiusura della scuola disposte dalla scuola o dalle autorità, per motivi organizzativi (elezioni, concorsi, calamità naturali, scioperi del personale, ...)
- la partecipazione ad esami di certificazione esterna o a concorsi relativi ad attività attinenti gli obiettivi formativi della scuola,
- la partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (campionati studenteschi, progetti del POF, ...) • la

partecipazione ad attività di orientamento

Nell'ottica della personalizzazione del monte ore annuo siano considerate assenze in deroga le seguenti tipologie di assenze

a) Assenze per motivi di salute documentati da apposita certificazione medica

1. ricovero ospedaliero
2. grave patologia (assenze ricorrenti o prolungate)
3. visite specialistiche ospedaliere o day hospital (anche di un solo giorno)
4. terapie sanitarie
5. patologie che impediscono la frequenza scolastica (assenze prolungate di più 15 giorni)

b) Assenze per motivi personali o di famiglia documentati da dichiarazione sostitutiva o da certificazione dei servizi sociali o del SSN

1. Gravi motivi di famiglia (gravi patologie e lutti di famigliari entro il 2° grado, separazione dei genitori, trasferimento temporaneo per lavoro o motivi famigliari)
2. Rientro al luogo di origine per gravi motivi famigliari o legali
3. Allontanamenti temporanei disposti dall'autorità giudiziaria o dai servizi sociali
4. Situazioni di disagio personale o familiare per alunni seguiti dai servizi sociali o dal SSN c)

Assenze per motivi sportivi, artistici o di studio (Studenti - Atleti di alto livello)

1. attività sportive debitamente documentate organizzate da federazioni aderenti al CONI o Enti di Promozione Sportiva
2. partecipazione a percorsi di formazione artistici e musicali di comprovata rilevanza

d) Assenze per motivi religiosi

1. Adesione a confessioni religiose che considerano il sabato giorno di riposo

Tali assenze non sono da conteggiare nel totale della assenze.

Il Consiglio di Classe prima di procedere alla valutazione degli apprendimenti in sede di scrutinio finale, valuta la validità

dell'anno scolastico in base al raggiungimento della frequenza minima richiesta, tenendo eventualmente conto della documentazione acquisita e dei criteri di deroga deliberati dal Collegio dei Docenti.

Accerta inoltre che le assenze non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione degli apprendimenti sulla base di congrui elementi di giudizio.

Successivamente delibera l'ammissione o meno alla classe successiva o all'esame di stato. Il CdC provvede a verbalizzare quanto valutato ed accertato ed eventualmente ad informare la famiglia tempestivamente.

Validazione dell'anno scolastico in presenza di mobilità internazionale

In base alla normativa vigente, al termine dell'esperienza all'estero, è compito del Consiglio di classe valutare il percorso formativo dello studente, partendo da un esame della documentazione rilasciata dall'istituto straniero e presentata dall'alunno a conclusione del soggiorno all'estero. Esaminata tale documentazione, il Consiglio di Classe, prima dell'inizio del nuovo anno scolastico, effettua un colloquio con lo studente. Il colloquio ha lo scopo di valorizzare l'esperienza

vissuta all'estero, evidenziandone le complessive competenze acquisite, incluse quelle relative ad alcune discipline non comprese nel piano di studi della scuola ospitante e propedeutiche al proseguimento degli studi nel nostro Istituto scolastico. A tal fine il Consiglio di Classe indica per tempo allo studente non solo le materie oggetto del colloquio, ma anche alcuni argomenti dei singoli programmi ritenuti elementi imprescindibili per il proseguimento con successo degli studi nella scuola italiana. La normativa, a tal proposito, fa riferimento a "un percorso essenziale di studio focalizzato sui contenuti fondamentali utili per la frequenza dell'anno successivo" ovvero sugli argomenti inseriti nel Contratto Formativo e sulle esperienze e competenze maturate all'estero. La valutazione complessiva, pertanto, terrà conto sia dei voti della pagella conseguita all'estero (per l'interpretazione della quale il Coordinatore di Classe può rivolgersi alla Commissione per la Mobilità studentesca del nostro Istituto, che coincide con la Commissione della FS3) sia dall'esito del colloquio, al fine di definire il credito scolastico dell'alunno, comunque mai prescindendo dalla valorizzazione delle competenze acquisite nell'esperienza all'estero. Per l'attribuzione del punteggio il Consiglio di Classe può anche prendere come punto di riferimento il credito attribuito nel precedente anno scolastico e, di norma, non attribuire comunque un punteggio inferiore. Qualora lo studente abbia svolto il terzo anno all'estero, il Consiglio può anche avvalersi, a titolo orientativo e in modo non vincolante, dei risultati della pagella del secondo anno.

RAPPORTI TRA STUDENTE E CONSIGLIO DI CLASSE DURANTE L'ANNO ALL'ESTERO

Durante l'anno frequentato nella scuola ospitante, lo studente rimarrà in contatto con il tutor del Liceo "Manzoni", che rappresenterà il suo punto di riferimento e che fornirà un supporto di collaborazione e fiducia, coadiuvando lo studente, se necessario, nelle scelte didattiche. Per svolgere tale funzione di riferimento (o tutor), il Consiglio di Classe può anche scegliere di individuare, in luogo del Coordinatore, un altro componente del Consiglio, ad esempio l'insegnante di inglese o un professore col quale lo studente abbia sviluppato un particolare rapporto di fiducia. L'esperienza all'estero, soprattutto nei primi tempi, è impegnativa sotto ogni punto di vista, in termini di adattamento a un sistema di studi spesso molto diverso, a una modalità di vita distante da quella italiana, a una nuova famiglia ospitante. Lo studente deve conservare rapporti didattici con la scuola italiana "finalizzati a un più facile reinserimento nell'istituto italiano, consentendo al giovane di vivere a pieno l'esperienza nella realtà dell'istituto straniero" (Nota del MIUR 10/04/2013).

Pertanto, sarà a cura dello studente mantenere i contatti: con i propri compagni di classe al fine di rimanere informato sulle principali attività che vengono svolte nel corso dell'anno; con i professori del Consiglio di Classe, che lo orienteranno verso lo studio di quelle materie e di quegli argomenti che saranno oggetto del colloquio (confronta con Nota Ministeriale prot. n. 843 del 10 aprile 2013 e ss.mm.ii.).

1.15 Valutazione delle competenze di PCTO

Le attività di PCTO vanno valutate come esperienze, come parte del curriculum, come acquisizione di competenze utili al proseguimento degli studi o spendibili nel mondo del lavoro.

La valutazione del PCTO è parte integrante della valutazione finale dello studente ed incide sul livello dei risultati di apprendimento conseguiti nell'arco del secondo biennio e dell'ultimo anno del corso di studi.

In questa valutazione lo studente ha un ruolo attivo, essendo coinvolto nella scelta dei percorsi più adatti alla sua crescita e nella valutazione dell'efficacia e della coerenza degli stessi con il proprio percorso di apprendimento (autovalutazione).

Gli studenti, al termine di ciascun percorso di PCTO, hanno diritto al riconoscimento dei risultati di apprendimento

conseguiti, in termini di competenze, abilità e conoscenze, anche trasversali (Carta dei diritti e dei doveri delle studentesse e degli studenti in alternanza). A tal fine il tutor deve mettere a disposizione del Consiglio di classe tutte le informazioni, la certificazione delle competenze acquisite dall'Ente esterno e gli elementi utili alle valutazioni finali e all'espletamento del colloquio di esame.

La valutazione degli esiti delle attività di PCTO riguarda:

- la ricaduta sugli apprendimenti disciplinari;
- la ricaduta sul voto di condotta, tenendo conto del comportamento dello studente durante l'attività nella struttura ospitante e valorizzando il ruolo attivo e propositivo eventualmente manifestato ed evidenziato dal tutor esterno;

1.16 I soggetti coinvolti e i criteri per la valutazione degli apprendimenti La verifica della qualità degli apprendimenti avviene in differenti contesti (scuola, enti esterni) e vi concorrono diversi soggetti (docenti/tutor/studenti).

La valutazione deve verificare la qualità del processo e del risultato, attribuendo valore anche agli atteggiamenti e ai comportamenti dello studente, dal momento che l'esperienza nei contesti operativi, sviluppa competenze trasversali legate agli aspetti caratteriali e motivazionali della persona.

La valutazione degli apprendimenti del PCTO viene effettuata dal Consiglio di classe nello scrutinio finale di ciascun anno scolastico del secondo biennio e dell'ultimo anno del corso di studi, sulla base della valutazione in itinere, svolta dal tutor esterno e confluita nella certificazione delle competenze, e della relazione del tutor interno e di tutti gli elementi utili da esso forniti.

Sulla base della suddetta certificazione, il Consiglio di classe procede alla valutazione degli esiti delle attività di pcto e alla definizione della loro ricaduta sulle discipline specifiche coinvolte nei progetti e/o sul voto di comportamento.

2.2 Certificazione delle Competenze di PCTO

Nei PCTO risultano particolarmente funzionali gli strumenti di verifica e le modalità di valutazione che permeano l'accertamento di processo e di risultato, in piena coerenza con quanto previsto dall'articolo 1 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n.62 ("oggetto della valutazione").

Il Consiglio di classe procede alla valutazione degli esiti delle attività dei PCTO e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sulla valutazione del comportamento.

In ordine alle condizioni necessarie a garantire la validità dell'anno scolastico ai fini della valutazione degli alunni, ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 226/2005 e dell'art.14, comma 7, del d.P.R. 22 giugno 2009, n.122, secondo le

indicazioni di cui alla circolare MIUR n. 20 del 4 marzo 2011 e del decreto 195/2017 si sottolinea che

nell'ipotesi in cui i percorsi si svolgano durante l'attività didattica, la presenza dell'allievo registrata nei suddetti percorsi va computata ai fini del raggiungimento del limite minimo di frequenza, pari ad almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato, oltre che ai fini del raggiungimento del monte ore previsto dal progetto del PCTO;

qualora, invece, i percorsi si svolgano, del tutto o in parte, durante la sospensione delle attività didattiche (ad esempio, nei mesi estivi), fermo restando l'obbligo di rispetto del limite minimo di frequenza delle lezioni, la presenza dell'allievo registrata durante le attività presso la struttura ospitante concorre alla validità del solo PCTO.

I risultati finali della valutazione operata dall'istituzione scolastica vengono sintetizzati nella certificazione finale delle competenze acquisite dagli studenti.

PCTO ed Esame di stato

Il comma 5 dell'articolo 8 dell'Ordinanza Ministeriale 205/2019 prevede che i PCTO concorrono alla valutazione delle discipline alle quali tali percorsi afferiscono e a quella del comportamento.

Per quanto concerne il colloquio, l'art. 17 del decreto 62/2017, peraltro ripreso nell'art. 2 del decreto ministeriale 37/2019 e nell'art. 19 dell'OM 205/2019, prevede che una sezione di tale prova d'esame vada dedicata all'illustrazione, da parte del candidato, delle esperienze vissute durante i percorsi, con modalità da lui stesso prescelte (relazione, elaborati multimediali etc.). rientrando a pieno titolo nella determinazione del punteggio del colloquio, con la conseguente ricaduta sul punteggio complessivo.

Al fine di agevolare il lavoro delle commissioni d'esame, il Consiglio di classe, nella redazione del documento finale ("documento del 15 maggio") illustra e descrive le attività svolte nell'ambito dei PCTO, allegando eventuali atti e certificazioni relative a tali percorsi (cfr. art. 14 del DM 37/2019 e art. 6 OM 205/2019). Le commissioni, pertanto, terranno conto dei contenuti del documento finale, sia nella conduzione del colloquio, sia, per gli indirizzi dell'istruzione professionale, nella predisposizione della seconda parte della seconda prova scritta.

1.17 Valutazione degli studenti con Bisogni Educativi Speciali

Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 62/2017, della Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012, della C.M. n.8 del 6 marzo 2013, il Collegio dei docenti decide quanto segue:

Studenti con disabilità

Per gli studenti con disabilità, la valutazione è strettamente correlata al P.E.I. ed è finalizzata a mettere in evidenza e a registrare i progressi dell'alunno rispetto alla situazione di partenza, ai punti di forza e di debolezza. La valutazione, quindi, si riferisce all'intero processo educativo.

La valutazione in decimi degli alunni diversamente abili

Sono consentite, se previsto, per gli studenti con disabilità, prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione delle stesse, oltre alla presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione (art. 318, D.Lgs. 297/94). La valutazione dei percorsi didattici e dei risultati raggiunti, visto il suo valore formativo, deve essere sempre garantita. Sarà il G.L.H.O., alla presenza dei genitori, a stabilire se la valutazione sarà:

A) relativa ad un **percorso personalizzato, ad "obiettivi minimi"**, riferiti al raggiungimento degli obiettivi minimi fissati nella programmazione di classe e nel P.E.I., anche con autonomia parziale (il livello più alto della valutazione decimale corrisponde, per lo studente, agli obiettivi del suo P.E.I.). Tale modalità di valutazione è rivolta ad alunni con disabilità lieve.

B) relativa ad un **percorso personalizzato "differenziato"**, cioè esclusivamente centrato sugli obiettivi formativi, sui contenuti e sulle strategie previste nel Piano Educativo Individualizzato. Tale tipo di valutazione è connessa ad una programmazione differenziata che porterà all'acquisizione dell'Attestato di frequenza (art. 13 del D.P.R. 323/98), il cui valore legale sarà limitato solo alla prosecuzione del percorso di studi. Lo studente può essere ammesso alla frequenza dell'anno scolastico successivo o dichiarato ripetente per la terza volta, in base all'art. 316 del D.Lgs 297/94. In calce ai Documenti di valutazione e all'Attestato deve essere posta l'annotazione secondo la quale la valutazione è riferita al P.E.I. e non agli obiettivi dei Piani di Studio del corso frequentato.

Tabella valutativa alunni con disabilità con obiettivi minimi e/o differenziati e specifica modalità di raggiungimento dell'obiettivo.

DA INSERIRE....

Studenti con Disturbi specifici di apprendimento (DSA)

La valutazione degli studenti con difficoltà specifiche di apprendimento, certificate, anche da terapeuti o da strutture private, deve tener conto delle situazioni soggettive degli studenti. **Le modalità scelte vengono inserite nel PDP.**

Ai fini di una più corretta valutazione, si dovranno porre in essere provvedimenti compensativi e dispensativi, come da normativa vigente, tenendo conto dell'entità del profilo di difficoltà del tipo di disturbo specifico e relative difficoltà:

- definire chiaramente cosa si vuole valutare;
- fornire a tali studenti i criteri valutativi per permettere all'alunno di valutare i suoi progressi, non solamente di paragonarsi agli altri;
- organizzare interrogazioni programmate non solo nelle date ma anche nei contenuti; • valutare le prove scritte e orali in modo che tengano conto del contenuto e non della forma e tenendo conto delle capacità lessicali ed espressive proprie dello studente;
 - sostituire prove scritte con prove orali, laddove sia stato già verificato l'insuccesso nella prova scritta
- consentire tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove o prevedere prove con minori richieste; • dare indicazioni sullo svolgimento del compito, aiutarlo ad iniziare e, se possibile, predisporre lo spazio per la risposta dopo ogni domanda;
- prevedere, al momento della prova, gli strumenti alternativi e gli ausili che lo studente abbia validamente utilizzato nel corso del personale processo di apprendimento (tabelle mnemoniche, tavola pitagorica, calcolatrice, computer con correttore ortografico etc.);
- suddividere i compiti complessi e articolati nelle loro parti componenti in modo che lo studente possa completare più parti possibile con successo;
- monitorare i possibili distrattori presenti nell'ambiente: favorire la calma, il silenzio, l'ascolto, anche quando è lento; lasciare il tempo per la rielaborazione mentale; lasciare esprimere senza interruzione; • tralasciare alcune attività scolastiche, se il caso lo richiede, come ad esempio la lettura ad alta voce, l'uso del vocabolario;
- prevedere prove di verifica e valutazione a cui realisticamente lo studente potrà far fronte al fine di potenziare il processo di autostima ed autoefficacia;
- predisporre prove che inducano la consapevolezza delle capacità "altre" possedute, rispetto al gruppo classe.

Tali provvedimenti devono essere applicati non solo durante l'anno scolastico, ma anche nei momenti di valutazione periodica e finale e in sede di esame. **Si deve far riferimento sempre al P.D.P.**

In particolare per lo svolgimento delle prove è necessario tener conto degli strumenti specifici adottati durante il percorso scolastico. La valutazione viene adeguata al profilo dello studente e non viene rapportata agli altri studenti o allineata allo standard medio della classe.

Per ciò che concerne le prove nazionali INVALSI il Consiglio di classe può prevedere adeguate misure compensative e dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti,

Per quanto attiene alle lingue straniere si valorizzano le modalità attraverso le quali lo studente può esprimere al meglio le competenze, pertanto le prove scritte sono progettate, presentate e valutate secondo modalità compatibili con le difficoltà connesse al D.S.A.

Si possono dispensare gli studenti dalle prestazioni scritte in lingua straniera, sia in corso d'anno sia in sede d'esame, nel caso di:

- certificazione di DSA attestante la gravità del disturbo e recante esplicita richiesta di dispensa dalle prove scritte;
- approvazione da parte del consiglio di classe che confermi la dispensa in forma temporanea o permanente, tenendo conto delle valutazioni diagnostiche e sulla base delle risultanze degli interventi di natura pedagogico-didattica.

Se il Consiglio di classe ha deliberato, sulla base della certificazione presentata, l'esonero totale dall'apprendimento della lingua straniera, gli studenti non sostengono la prova INVALSI relativa alla lingua inglese. (art. 20, Lgs 62/2017)

In sede di Esame di Stato, conclusivo del secondo ciclo di istruzione, modalità e contenuti delle prove orali sostitutive delle prove scritte sono stabiliti dalle Commissioni, sulla base della documentazione fornita dai consigli di classe

“Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove” (Art. 20, D. Lgs 62/2017).

Studenti con altre difficoltà di apprendimento e con svantaggio socio-economico-culturale e linguistico

La valutazione degli studenti con difficoltà generiche di apprendimento, sia certificate, anche da terapeuti o da strutture private, sia in condizioni di svantaggio che inficiano un sano processo di apprendimento, si tradurrà nella predisposizione di un Piano di Studio Personalizzato (PdP), che terrà conto delle situazioni soggettive di tali alunni, garantendo le sottoelencate facilitazioni didattiche (Direttiva ministeriale 27/12/2012 e CM 8 del 6 marzo 2013):

Provvedimenti compensativi e dispensativi ritenuti più idonei:

- programmazione di tempi più lunghi per prove scritte e per lo studio a casa;
- organizzazione di interrogazioni programmate, non solo nelle date ma anche nei contenuti;
- sostegno psicologico e supporto alla capacità di organizzare e sostenere lo sviluppo del proprio apprendimento;
- inserimento in gruppi di lavoro in classe che possano funzionare da sostegno;
- valutazione di prove scritte e orali che tengano conto del contenuto e non della forma;
- strumenti alternativi e ausili per l'apprendimento (tabelle mnemoniche, tavola pitagorica, calcolatrice, tempi più lunghi per l'esecuzione delle attività, computer con correttore ortografico, etc.);
- attenzione alle competenze effettivamente possedute, sviluppo della consapevolezza delle capacità “altre” possedute, rispetto al gruppo classe, in virtù delle quali lo studente può raggiungere comunque risultati positivi. Potenziamento dell'autostima e dell'autoefficacia.

Tali provvedimenti devono essere applicati non solo durante l'anno scolastico, ma anche nei momenti di valutazione periodica e finale e in sede di esame. In particolare per la valutazione è necessario tener conto degli strumenti specifici adottati durante il percorso scolastico.

Per l'uso degli strumenti compensativi e dispensativi durante gli Esami di Stato è necessario tener conto del PdP, delle decisioni della Commissione di Esame e dell'equipollenza delle prove e delle condizioni di svolgimento delle stesse.

1.18 Studenti con cittadinanza non italiana

Relativamente agli studenti con cittadinanza non italiana, la valutazione terrà conto delle seguenti situazioni:

- la situazione linguistica di partenza;
- uso, ove necessario, di specifici sussidi didattici;
- evoluzione del processo di apprendimento;
- monitoraggio dei progressi ottenuti in relazione alla situazione di partenza.
- Saranno consentite le seguenti forme di compensazione:
- prolungamento del tempo della prova in base al livello di competenza linguistica;
- eventuale uso del vocabolario lingua nativa/italiano;
- maggior rilievo dato al contenuto piuttosto che alla forma nell'emissione del giudizio relativo sia alla prova scritta che orale.

Il documento di “certificazione delle competenze di base” del biennio è conseguente agli esiti dello scrutinio finale e alla definizione, da parte dei consigli di classe, dei livelli raggiunti dallo studente in riferimento alle competenze di base specificate per i 4 assi nel modello del Decreto Ministeriale n.9 del 27 gennaio 2010 riportato in allegato.

I livelli relativi all’acquisizione delle competenze di ciascun asse sono:

- **LIVELLO DI BASE:** lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere conoscenze ed abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure fondamentali. *Nel caso in cui non sia stato raggiunto il livello base, è riportata l’espressione “livello base non raggiunto” con l’indicazione della relativa motivazione.*
- **LIVELLO INTERMEDIO:** lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni note, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.
- **LIVELLO AVANZATO:** lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche non note, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità. Esempio: sa proporre e sostenere le proprie opinioni e assumere autonomamente decisioni consapevoli.

La certificazione prevede che le competenze di base siano state acquisite dallo studente con riferimento alle competenze chiave di cittadinanza del Regolamento emanato dal MIUR con il decreto del 22 agosto 2007 n.139 che sono: 1. IMPARARE AD IMPARARE, 2. PROGETTARE, 3. COMUNICARE, 4. COLLABORARE E PARTECIPARE, 5. AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE, 6. RISOLVERE PROBLEMI, 7. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI, 8. ACQUISIRE ED INTERPRETARE L’INFORMAZIONE.

Per coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno d’età ed hanno superato l’Esame di Stato è rilasciata d’ufficio (vedi allegato).

Per gli alunni e le alunne con disabilità certificata ai sensi della Legge n.104/92 il documento può essere accompagnato da una nota che rapporti i livelli di competenza raggiunti rispetto al PEI.

2.3 Esame di Stato

L’esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado

dell’Istituto:

- verifica i livelli di apprendimento conseguiti da ciascun candidato in relazione alle conoscenze, abilità e competenze proprie di ogni indirizzo di studi;
- svolge una funzione orientativa per il proseguimento degli studi di ordine superiore ovvero per l’inserimento nel mondo del lavoro;
- tiene conto anche della partecipazione alle attività di PCTO; tiene conto dello sviluppo delle competenze digitali e del Curriculum dello studente; tiene conto delle attività svolte nell’ambito dell’ED.CIVICA.

Criteri per l’Ammissione dei candidati interni

Sono ammessi, a domanda, direttamente agli esami di Stato conclusivi del ciclo, le studentesse e gli studenti che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento, frequenza dell'ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado dell'Istituto;

- partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall'INVALSI;
- svolgimento delle attività di PCTO previste dall'indirizzo di studio;
- votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate, con l'attribuzione di un unico voto, secondo l'ordinamento vigente, e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi.
- Criteri per la delibera del Consiglio di classe di ammissione in caso di valutazione inferiore a sei decimi in un gruppo di discipline:
- il Consiglio di Classe ritiene che lo studente o la studentessa abbia le potenzialità per sostenere con profitto l'Esame di Stato
- il Consiglio di Classe ritiene che la valutazione insufficiente dipenda da eventi involontari che abbiano impedito la fruizione continuativa dell'azione didattica;
- il Consiglio di Classe ritiene che il percorso dello studente o della studentessa sia nel complesso soddisfacente.

Attribuzione del credito scolastico

Il D. Lgs. N. 62/2017 (Art. 15) "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00070), integra e modifica la Legge 425/97 di Riforma degli Esami di Stato, al Capo III Art. 12 e sgg, e prevede l'attribuzione del credito scolastico secondo il punteggio contenuto nell'Allegato A del D. Lgs n. 62/2017). Per i candidati che sostengono l'esame nell'A.S. 2020/2021, il Consiglio di classe provvede alla conversione del credito scolastico attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e all'attribuzione del credito scolastico per la classe quinta sulla base rispettivamente delle Tabelle A, B e C di cui all'Allegato A dell'OM. N.53 del 03 marzo 2021.

VEDERE ALLEGATI

2.5 Prove standardizzate nazionali (INVALSI)

L'Istituto, come da D. Lgs 62/17, partecipa alle prove nazionali INVALSI :

- classi seconde di tutte gli indirizzi: italiano, matematica
- classi quinte di tutti gli indirizzi: italiano, matematica, inglese.

La partecipazione alle Prove INVALSI non è condizione indispensabile per l'ammissione agli Esami di Stato, fino a nuove disposizioni..

La somministrazione delle prove avviene nelle date e secondo le modalità stabilite

annualmente dall'Invalsi.

La correzione delle domande aperte e chiuse è totalmente centralizzata e non è richiesto alcun intervento da parte dei docenti.

Allievi Disabili (certificati ai sensi della legge n. 104/1992).

In coerenza e continuità con quanto previsto nel PEI, lo studente disabile che svolge la prova INVALSI CBT, può usufruire di una o più delle seguenti misure compensative: – sintetizzatore vocale che legge quanto visualizzato sullo schermo; – tempo aggiuntivo (15 minuti per Italiano e 15 minuti per matematica).

La scuola può predisporre proprie prove per gli allievi disabili in formato cartaceo o elettronico (su piattaforma della scuola), i cui dati NON devono essere trasmessi a INVALSI.

Allievi DSA (certificati ai sensi della legge n. 170/2010).

Gli allievi DSA svolgono le prove INVALSI CBT con l'eventuale adozione delle misure compensative individuate nell'Elenco studenti elettronico

Le alunne e gli alunni con DSA, dispensati o esonerati dalla prova scritta di lingua straniera, non sostengono la prova nazionale di lingua inglese.

3 L'INFORMAZIONE

3.1 Forme di comunicazione alle famiglie

Tutte le informazioni in merito alla valutazione del percorso scolastico delle studentesse e degli studenti, con particolare riguardo alle votazioni delle diverse prove di verifica dell'apprendimento, ai risultati dei percorsi di recupero, agli atteggiamenti e ai comportamenti tenuti dagli studenti nel corso di tutte le attività organizzate dalla scuola, sono portate a conoscenza delle famiglie con le modalità sottoelencate:

- ricevimenti ai colloqui scuola famiglia;
- convocazioni della famiglia per comunicazioni su argomenti specifici decisi dal Consiglio di classe/docenti; comunicazioni automatiche su registro elettronico

Sia i ricevimenti individuali che quelli pomeridiani sono prenotabili da registro elettronico. Le convocazioni sono effettuate CON APPOSITA COMUNICAZIONE CHE NE INDICA LA PROCEDURA IN COERENZA CON IL PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA' . Il calendario relativo agli incontri di informazione con le famiglie viene reso pubblico tramite pubblicazione sul sito dell'Istituto.

Appuntamenti ulteriori con i docenti e con il D.S. possono essere sempre concordati dalle famiglie tramite richiesta all'URP dell'Istituto.